



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*».

Visto il D.P.C.M., 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 che, a fronte dell'incremento dei casi di diffusione del virus SARS-CoV2 sul territorio nazionale ha disposto "*nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»".

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*."

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visti i precedenti provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica per la pandemia da virus SARS-CoV2, causa della malattia COVID19, ed in particolare il proprio Prot. N. 26 del 07.09.2020.

Preso atto che le disposizioni emanate con il Decreto da ultimo citato debbono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27;

Rilevato che sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, comma 2, D. L. 28/10/2020 n. 137)

Preso atto che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica."* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Preso atto che *"I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dalla provincia di Ferrara sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione"* (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Ritenuto di prevedere la possibilità (senza obbligo) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, previa autorizzazione da parte del Presidente di Sezione, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) e attestazione del Presidente del Collegio del regolare e integrale funzionamento della stessa.; tale possibilità potrà essere autorizzata al fine di evitare che l'utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio dei giudici residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dalla provincia di Ferrara renda difficoltoso il funzionamento delle sezioni ovvero influisca negativamente sull'obbligo di garantire l'alternanza nella composizione dei collegi.

Preso atto dell'entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

DISPONE

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da martedì 3 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) il Presidente di sezione può autorizzare la possibilità (senza alcun obbligo) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) previa attestazione da parte del Presidente del Collegio, del regolare e integrale funzionamento della strumentazione.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Ferrara, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.


Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Ferrara, agli Ordini degli professionali della Provincia di Ferrara.

Si pubblichi sulla bacheca della Commissione.

Ferrara

02.11.2020

Il Presidente F.F. della Commissione


Dr. Francesco Salzano